

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 72

Ai Produttori interessati

Alle Regioni e PP.AA
LORO SEDI

Ai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.)
LORO SEDI

Alle Organizzazioni di Produttori interessate
LORO SEDI

All' A.G.R.E.A.
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' A.R.T.E.A.
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE

All' A.V.E.P.A.
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' APPAG
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' ARCEA
Via E.Molè
88100 CATANZARO

All' ARPEA
Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' OPPAB
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

All' ARGEA
Via Caprera 8
09123 CAGLIARI

E p.c. Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
00185 – Roma

Oggetto: Disposizioni relative alle modalità di concessione dei contributi destinati a favore alle imprese agricole di allevamento di bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi delle filiere zootecniche in crisi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Ministeriale 27 novembre 2020 n. 9344698 "Fondo emergenziale per le filiere in crisi" – Integrazione alle IO n. 68 del 19 luglio 2021, IO n. 69 del 20 luglio 2021 – precisazioni in merito alla soccida.

1. PREMESSA

Il DM 27 novembre 2020, n. 9344698 dispone all'articolo 1 comma 2: *“Le eventuali risorse residue di cui all'articolo 10, comma 1 sono utilizzate per concedere alle imprese agricole di allevamento di bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione, un aiuto fino a 60 euro per ogni capo macellato nel periodo giugno-luglio 2020. A tale aiuto si applicano le ulteriori condizioni previste dal Titolo I del presente decreto”*.

Pertanto, anche nel caso del DM 27 novembre 2020, n. 9344698 trova applicazione l'art. 4 comma 7 del DM 23 luglio 2020 n. 9021200 del Titolo I che dispone *“In caso di rapporto di soccida gli aiuti del presente articolo sono concessi per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante”*.

La soccida è disciplinata dall'art. 2170 c.c. ed è un contratto agrario di tipo associativo, con cui soccidante e soccidario decidono di associarsi per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, con il fine ultimo di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti ed utili che ne derivano.

Normalmente è il soccidante che conferisce gli animali, senza che tale conferimento possa costituire un trasferimento della proprietà dei capi, che rimangono nella sua piena ed esclusiva titolarità.

Il soccidante nella Banca Dati nazionale di Teramo (di seguito BDN) rappresenta il proprietario dei capi presenti nell'allevamento.

Il soccidario in BDN rappresenta il detentore dei capi presenti nell'allevamento.

Le presenti istruzioni operative dispongono le modalità attuative per l'erogazione dell'aiuto a favore delle imprese agricole di allevamento a valere sul Fondo di cui sopra in presenza di un contratto di soccida.

2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO NEL CONTRATTO DI SOCCIDA

In base a quanto riportato nel modello allegato A alle Istruzioni Operative n. 68 del 19 luglio 2021, nel caso di esistenza di un contratto di soccida, **la domanda può essere presentata sia dal soccidante (proprietario) che dal soccidario (detentore), con riferimento ai capi relativi all'allevamento interessato.**

Il richiedente deve risultare detentore o proprietario dei capi presenti in un allevamento attivo, come riportato dalla BDN di Teramo, per il quale sono riscontrati i capi richiesti presso la BDN.

A valle della fase di presentazione della domanda, sarà attivata apposita funzionalità sul SIAN che consentirà ai proprietari non detentori di inserire l'informazione relativa alla presenza del contratto di soccida.

Si rammenta che il pagamento dell'aiuto, alle figure del soccidante e del soccidario è condizionato dalla presenza delle relative domande.

Il contratto di soccida dovrà essere archiviato nel fascicolo detenuto dal CAA mandatario e potrà essere oggetto di controlli da parte dell'Organismo Pagatore.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO MONOCRATICO

Federico Steidl